

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 18/2013**

**13 Maggio 2013 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO A VIGILARE IN ORDINE AL REALE UTILIZZO DEI  
D.P.I. DA PARTE DEI SUOI LAVORATORI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9167 DEL 16 APRILE 2013.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9167 del 16 aprile 2013**, ha ritenuto **il datore di lavoro responsabile dell'infortunio** occorso ai propri dipendenti, **laddove venga accertato che non ha vigilato sul reale utilizzo dei dispositivi individuali di protezione.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore di un'azienda vinicola, nel mentre effettuava la pulizia delle canaline di una pressa, rimaneva ferito agli occhi dalla soda caustica fuoriuscita a seguito dello scoppio di un tubo in gomma della macchina pulitrice.

Le doglianze del prestatore, intese ad ottenere il ristoro del danno patito, trovavano pieno accoglimento nel I grado di giudizio.

La Corte di Appello, adita dal datore, riformava, in parte, la sentenza atteso che, dal procedimento istruttorio, era emerso **il mancato utilizzo dei D.P.I.** (*id*: guanti ed occhiali protettivi) da parte del lavoratore, **nonostante l'azienda li avesse regolarmente forniti al proprio personale.**

Orbene, gli Ermellini, nel riformare nuovamente il *decisum* di merito, hanno sottolineato che il datore di lavoro **non deve limitarsi soltanto a fornire ai propri lavoratori i giusti strumenti lavorativi, curandone la manutenzione, ma deve, altresì, vigilare sul reale utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.**

*Ergo*, è da escludersi la sussistenza di una responsabilità datoriale soltanto laddove il dipendente si sottoponga **scientemente** e **volontariamente** ad un **rischio abnorme ed esorbitante** rispetto all'attività lavorativa alla quale è normalmente adibito (*id*: rischio elettivo).

Pertanto, atteso che, nel caso di specie non ricorrevano tali elementi, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito la piena condanna del datore di lavoro.

LE SOMME ACCANTONATE DAL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON SI COMPUTANO NEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

***CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 8228 DEL 4 APRILE 2013***

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 8228 del 4 aprile 2013**, ha (ri)affermando che le **somme accantonate dal datore** di lavoro per la **previdenza complementare** - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - **non si computano, né nella indennità di anzianità, né nel trattamento di fine rapporto.**

Nel caso *de quo*, un Istituto bancario aveva chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma, con la quale era stato confermato il giudizio di primo grado in relazione alla **domanda di alcuni lavoratori finalizzata all'inserimento, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto** e dell'indennità di anzianità, **dei contributi corrisposti dalla Cassa al Fondo integrativo pensioni (FIP).**

Orbene, **gli Ermellini**, compulsati dall'Istituto bancario, **hanno preliminarmente ricordato** che, **la nozione di retribuzione** presuppone che vi sia un **effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore** e che le somme erogate si trovino in **nesso di corrispettività** con la prestazione lavorativa.

L'indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) e **il TFR** devono, quindi, **"rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto"** durante lo svolgimento del rapporto medesimo, **avendo la funzione** di essere **d'ausilio al lavoratore** nel periodo in cui, **cessato il rapporto di lavoro**, viene meno il diritto alla retribuzione che, prima veniva percepita sicché, sarebbe incongrua l'inclusione di somme di cui, durante lo svolgimento del rapporto, non si è mai goduto.

**I Giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, ribadito** che, **il carattere non retributivo dei versamenti effettuati** dal datore per la previdenza integrativa è **avvalorato dal regime previdenziale** che li regola. Ed in tal senso, **la Corte Costituzionale** ha già **affermato** (*cf.* sentenza n. 178/2000) che **il legislatore (*id.* Legge n. 662/1996 ) ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell'art. 38 Cost.** per cui, **le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale" ma, sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.**

Sarebbe, perciò, **incongruo riconoscere natura retributiva** tale, quindi, da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, **a somme su cui non si versa la contribuzione previdenziale** propriamente detta **e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.**

In definitiva, **il ricorso è stato rigettato, enunciandosi il principio di diritto** per cui, **"le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e, quindi, destinatario degli accantonamenti - non si computano, né nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982), né nel trattamento di fine rapporto".**

PRESCRIZIONE DECENNALE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7721 DEL 27 MARZO 2013**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 7721 del 27 marzo 2013**, ha stabilito che, **in caso di cessazione dell'attività, il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale**, che non sia stato chiesto attraverso la compilazione dell'apposito quadro VR, **può essere richiesto dal contribuente con**

**istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione decennale** (art. 2946 c.c.).

Nel caso in specie, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, avente a oggetto la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il diritto al rimborso IVA richiesto dalla società contribuente, rimborso, invece, negato dall'Amministrazione Finanziaria per decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale, *"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"*.

In particolare, ***i Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato infondato il ricorso del Fisco, ricorrendo ai seguenti principi***, già statuiti in precedenza giurisprudenza della stessa Corte:

- in tema di IVA ***l'articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972, nel disciplinare il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza d'imposta a credito nell'ipotesi di cessazione dell'attività***, pur facendo riferimento alla dichiarazione presentata dal contribuente, ***non subordina l'esercizio di tale diritto al rispetto di particolari adempimenti formali*** (cfr. Cass. n. 13920/2011 e Cass. n. 14070/2012), ***per cui il diritto risulterà legittimamente esercitato, a condizione che il contribuente fornisca prove adeguate, a sostegno della richiesta di rimborso del credito, quali le sue scritture contabili.***
- ***in caso di cessazione attività, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza a credito, essendo disciplinata, appunto, dal suddetto art. 30, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, essendo il più breve termine biennale*** (di decadenza), ***previsto dall'art. 21 del DLgs n. 546/92, applicabile soltanto in via residuale, in mancanza di disposizioni specifiche*** (Cass. n. 9794/2010). La circostanza che il contribuente cessi l'attività è tale da precludere la possibilità alternativa, contemplata dal citato articolo 30, di riportare il credito d'imposta a nuovo nel periodo successivo.

Si segnala che, in passato, la Suprema Corte ha assunto posizioni opposte (Cass.n. 18920 del 2011) rispetto a questa in commento, sancendo che, soltanto una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico di cui ***all'art.30 D.P.R. n. 633/1972***, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe

assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, **dall'art.21 del DLgs n. 546/92.**

IN CASO DI CONDANNA PER IL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE, AVER PRESENTATO ISTANZA D'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PUO' ESSERE UN'ATTENUANTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA PENALE - SENTENZA N. 17706 DEL 18 APRILE 2013**

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 17706 del 18 aprile 2013**, ha statuito che, **l'accertamento con adesione non rileva ai fini della determinazione del *quantum* dell'imposta evasa e della punibilità ma, può giustificare una diminuzione della pena inflitta all'imputato.**

#### **IL FATTO**

Il legale rappresentante di una S.r.l., a seguito di giudizio con rito abbreviato, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e a varie pene accessorie, **per il reato di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000**, in quanto aveva indicato nella dichiarazione fiscale elementi dell'attivo per un ammontare inferiore a quello effettivo ma, superiori al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi denunciati, con conseguente sottrazione d'imposta sui redditi pari a 118.905,90 euro, superiore alla soglia di punibilità di 103.291,38 euro.

Contro la sentenza di condanna, emessa dalla Corte d'appello a conferma della decisione di prime cure, l'imputato provvedeva a ricorrere in Cassazione, ***lamentando la mancata considerazione, in fatto, da parte del Giudice di prime cure, dell'istanza di accertamento con adesione presentata, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 218/97, in conseguenza della quale vi era stata una riduzione della determinazione dell'ammontare dei componenti attivi di reddito non dichiarati al di sotto della soglia di punibilità di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 74 del 2000.***

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, ***hanno rilevato che, l'orientamento, seppure non consolidato, della giurisprudenza di legittimità è quello di escludere che l'istituto dell'accertamento con adesione possa essere di per sé idoneo a fungere da prova, ai fini della determinazione del quantum di imposta evasa o quale elemento di valutazione della punibilità del debitore, in quanto, con tale formula di pagamento in misura ridotta, non si verifica***

**l'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria** (cfr. Cassazione, sentenza n° 30580 del 13/5/2004).

Ciò nonostante, **gli Ermellini hanno ritenuto di accogliere il motivo di doglianza del ricorrente riguardante l'eccessività della pena, determinata senza riconoscere le attenuanti generiche** (art. 62-bis c.p.) **o quella del risarcimento del danno** (art. 62 n. 6 c.p.), in quanto nel caso di specie i giudici di merito, nel passaggio motivazionale della sentenza, hanno:

- ***da una parte, riconosciuto, quale attenuante specifica ex art. 13 d.lgs n. 74 del 2000, la presentazione da parte del contribuente dell'accertamento con adesione;***
- ***dall'altra, però, non hanno fornito adeguata giustificazione e chiarimento circa l'omessa applicazione di tale attenuante.***

Pertanto, **limitatamente alla determinazione della pena**, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello.

IL POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO NON PUO' ESTENDERE IL DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO LAVORATIVO AL DI LA' DI QUELLO PREVISTO CONTRATTUALMENTE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9240 DEL 17 APRILE 2013***

La Corte di Cassazione, **Sentenza n° 9240 del 17 aprile 2013**, ha affermato che **il possesso del titolo di laurea non conferisce il diritto** al riconoscimento di qualifiche, né **di assegnazione a mansioni diverse** da quelle attribuite in sede di assunzione.

Nel caso in esame, una lavoratrice conveniva la **Regione Campania** dinanzi al Tribunale, per sentir dichiarare la **responsabilità in ordine ai danni** - materiali e morali, diretti e indiretti - che asseriva di aver **subito a seguito del mancato riconoscimento** del suo giusto **inquadramento** lavorativo.

La domanda, **accolta in primo grado**, è stata integralmente **riformata dalla Corte d'Appello** di Napoli.

Orbene, la lavoratrice soccombente ha invocato il **giudizio della Suprema Corte**, contestando e **sostenendo** nuovamente **la propria qualificazione accademica**, rispetto alla quale **il contratto** stesso, per le mansioni richieste, si sarebbe posto come **fatto ingiusto e generativo di responsabilità**.

**I Giudici di Piazza Cavour** hanno, preliminarmente, chiarito la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria intentata dalla lavoratrice, puntualizzando, altresì, che la Corte territoriale ha legittimamente respinto la domanda di risarcimento danni, perché **non è stata provata l'antigiuridicità del fatto e la sussistenza della colpa in capo alla Regione Campania.**

All'uopo, **gli Ermellini**, nel rigettare il ricorso, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio, **hanno affermato che il possesso del titolo di laurea non conferisce il diritto al riconoscimento di qualifiche, né di assegnazione a mansioni diverse** da quelle conseguite, nell'ambito del legittimo espletamento delle procedure di assunzione e, di eventuale successiva assegnazione a qualifiche e mansioni superiori.

*In nuce*, **la qualifica accademica non può estendere il diritto all'inquadramento lavorativo, al di là di quello contrattualmente previsto.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**